

Sistema Socio Sanitario

Regione
LombardiaATS Milano
Città Metropolitana

OGGETTO: Ordinanza Sanitaria del 05/09/2018 "Zona di protezione" per mixomatosi dei conigli nel territorio dei Comuni del Distretto Veterinario Rho – Nord Milano

IL DIRETTORE della UOC SANITÀ ANIMALE

VISTO il T.U.LL.SS. approvato con il R.D. 27.07.1934, n.1265;

VISTO Regolamento di Polizia Veterinaria DPR 08.02.1954, n. 320 e s.m.i.;

VISTA l'ordinanza A.C.I.S. 15.09.1955 e successive modifiche relativa a "Norme per la profilassi della mixomatosi dei conigli" ed in modo particolare l'art. 3 inerente l'adozione del provvedimento di "zona di protezione" e s.m.i.;

VISTA la L. 23.12.1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 08.06.1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali ";

VISTA la L. R. 30/12/2009 n.33, "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità"

VISTA la DGR 2 agosto 2016 - n. X/5516 Prime determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 6 della L.R. 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria» e successive modifiche e integrazioni. modifica della DGR n. 5/55655 del 27 luglio 1994 avente ad oggetto «Disciplina degli istituti previsti dalla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, artt. 6 e 39: centri di recupero e soccorso della fauna in difficoltà; allevamenti di fauna selvatica - mammiferi e uccelli»;

VISTA la comunicazione inoltrata in data 03/09/2018, dal Dott. Alberto Giacomo Fioletti della Clinica ENPA di Milano, relativa a un coniglio selvatico con segni riferibili a Mixomatosi, prelevato a Sesto San Giovanni;

VISTO il Rapporto di Prova del 31/08/2018 n. 2018/350803, che evidenzia la presenza di Poxvirus in un coniglio selvatico con lesioni macroscopiche riferibili a Mixomatosi, prelevato a Cornano in via Edison;

VISTO il Rapporto di Prova del 06/09/2018/2018 n. 2018/367403, che evidenzia la presenza di Poxvirus in un coniglio selvatico con lesioni macroscopiche riferibili a Mixomatosi, prelevato nel Comune di Arese;

RITENUTO necessario adottare appositi provvedimenti al fine di impedire l'ulteriore diffondersi della malattia, manifestatasi in Comuni situati sia nella parte orientale che nella parte occidentale del Distretto Veterinario di Rho;

VISTA la Delibera del Direttore Generale dell'ATS Città Metropolitana di Milano n. 62 del 27/01/2016 "Regolamento in materia di provvedimenti e atti di competenza dei dirigenti dell'ATS Città Metropolitana di Milano. Adozione";

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli alimenti di origine animale

Via Amendola, 3 – Segrate 20090 - Tel. 02.92654866 Fax 02.85782064

e-mail: dipartimentoveterinario@ats-milano.it PEC: dipartimentoveterinario@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 19 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969

UNI EN ISO 9001:2015




SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

ORDINA

- di istituire una "Zona di Protezione" ai fini della profilassi della Mixomatosi dei conigli, per tutti i Comuni del Distretto Veterinario di Rho – Nord Milano - ATS Città Metropolitana di Milano.
- nella "Zona di Protezione" si applicano le misure previste dall'ordinanza A.C.I.S. del 15.09.1955 e successive modifiche ed in particolare:
 - Apposizione a cura dei Comuni interessati di cartelli riportanti la dicitura "Zona di Protezione da Mixomatosi del coniglio" da collocarsi sui confini dei Comuni interessati;
 - divieto di immettere o di asportare dalla zona di protezione conigli vivi;
 - obbligo della vigilanza sanitaria periodica;
 - l'abbattimento dei conigli infetti da effettuarsi esclusivamente da parte degli operatori della polizia provinciale,
 - i conigli morti o abbattuti dovranno essere distrutti tramite incenerimento da parte di Ditte specializzate.
- viene vietato lo svolgimento di mostre, fiere e mercati con presenza di conigli;
- le misure previste dalla presente Ordinanza saranno revocate trascorsi 6 (sei) mesi dalla constatazione dell'ultimo caso di malattia.
- ai trasgressori della presente Ordinanza saranno applicate le sanzioni previste all'art.16, comma 1, del D.L. vo 196/99;
- la presente Ordinanza entra immediatamente in vigore ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il Direttore U.O.C. Sanità Animale
Giuseppe Gelsomino




Responsabile del procedimento: G. Gelsomino ☎ 0292654868 e-mail: ggelsomino@ats-milano.it
 Responsabile dell'istruttoria: I.G. Sesti ☎ 0292654888 e-mail: igsesti@ats-milano.it

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli alimenti di origine animale

Via Amendola, 3 – Segrate 20090 - Tel. 02.92654866 Fax 02.85782064

e-mail: dipartimentoveterinario@ats-milano.it

PEC: dipartimentoveterinario@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 19 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969

UNI EN ISO 9001:2015



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO